

COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Repertorio n. 8759

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
PARCHEGGIO GARIBALDI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, addì venticinque del mese di settembre, in Molfetta,
presso la sede comunale di Via Martiri di Via Fani, 2/b.

Avanti a me, Dott. Salvatore Maurizio MOSCARA, Segretario Generale del Comune
di Molfetta, Ufficiale Rogante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 4,
lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi i seguenti Signori:

1) Ing. Domenico Satalino, nato a Bari il 02.10.1970, nella qualità di Dirigente del
Settore Territorio – Ambiente del Comune di Molfetta, domiciliato per la carica
rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell'art. 107, comma 4° del
vigente Statuto Comunale e dell'art. 107, comma 3° lett. c), del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n. 00306180720;

2) Avv. Brigida Mulinelli, nata a Bari il 30.08.1971 e residente in Molfetta al Viale
Pio XI, n. 44, Codice Fiscale: MLNBGD71M70A662I, non in proprio, ma nella
qualità di Legale Rappresentante della società in house MOLFETTA
MULTISERVIZI S.R.L., con sede legale in Molfetta alla Via Martiri di Via Fani,
2/b, Codice Fiscale/Partita IVA: 05007270720, di seguito concessionario;

PREMESSO CHE

- il Comune di Molfetta ha costituito in data 23.03.1997 la Società MOLFETTA
MULTISERVIZI nella forma della S.p.A., trasformata successivamente in S.r.l. con
deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci dell'11.04.2019, per lo

	svolgimento di diversi servizi strumentali per l'Ente. La Società riveste attualmente la	
	forma di società a responsabilità limitata con capitale interamente posseduto dal	
	Comune di Molfetta come socio unico e rientrante, ai sensi delle norme vigenti e	
	delle disposizioni statutarie, nella disciplina dell'in-house providing;	
	- il nuovo statuto della Società MOLFETTA MULTISERVIZI SRL, approvato con	
	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 10.12.2018, prevede che la suddetta	
	società avrà l'obbligo di esercitare la propria attività secondo le indicazioni dell'Ente	
	pubblico o Enti pubblici soci e sulla scorta delle convenzioni di affidamento che	
	questi ultimi intenderanno affidare e almeno l'ottanta per cento del fatturato della	
	società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati	
	dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al	
	suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di	
	conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività	
	principale della società;	
	- con Deliberazione di Giunta Comunale n.361 del 20.12.2018 è stato approvato il	
	progetto di sistemazione dell'area esterna al Seminario Diocesano con accesso da	
	Piazza Garibaldi da adibire a parcheggio pubblico;	
	- con contratto rep.n.47 del 20.02.2019 il Comune di Molfetta ha assunto in	
	locazione passiva l'area esterna al Seminario Diocesano, con lo scopo di concedere	
	in uso l'area in questione, esclusivamente in favore della società "in house" Molfetta	
	Multiservizi s.r.l.;	
	- con contratto n. 48 dell'11.04.2019 il Comune di Molfetta ha affidato alla società	
	Molfetta Multiservizi s.r.l. la realizzazione dei lavori di sistemazione dell'area	
	esterna al Seminario Diocesano, con la previsione dell'utilizzo a parcheggio pubblico	
	per posti auto, moto, bike sharing e stallo per bici e conseguente concessione della	

	gestione del servizio stesso;	
	- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 28.11.2019 si provvedeva ad	
	approvare lo schema di convenzione per il servizio gestione del “Parcheggio	
	Garibaldi” quale appendice al contratto di affidamento di gestione dei parcheggi	
	pubblici a pagamento e dei parcometri, in favore della Società in house Molfetta	
	Multiservizi s.r.l.;	
	- con contratto di Rep. n. 8421 del 23.01.2020 si affidava alla società Molfetta	
	Multiservizi il servizio di gestione del parcheggio Garibaldi per la durata di anni 6,	
	con decorrenza dal 01.12.2019 al 30.11.2025;	
	- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 29.08.2023, si disponeva di	
	procedere con l’affidamento diretto in house dei servizi come da elenco allegato a	
	favore della società Molfetta Multiservizi s.r.l. per la durata di anni cinque a partire	
	dal 01.01.2024 e sino al 31.12.2028, unitamente al contratto parcheggio “Garibaldi”	
	che viene allineato alla scadenza del 31.12.2028;	
	- con Determinazione Dirigenziale n.gen.1793 – n.sett.70 del 30.12.2025 del Settore	
	Territorio-Ambiente, si procedeva all’affidamento diretto in house del servizio di	
	gestione del parcheggio Garibaldi per la durata di anni tre con decorrenza dal	
	01.12.2025 al 31.12.2028 alla Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. per un	
	corrispettivo pari ad euro 128.023,33 IVA esclusa su base annua per il periodo dal	
	01.01.2026 al 31.12.2028 ed euro 10.668,57 IVA esclusa per il periodo dal	
	01.12.2025 al 31.12.2025;	
	- la Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. risulta in posizione regolare ai fini	
	DURC, giusta attestazione prot. INPS n.51951623 del 12.08.2026 con scadenza il	
	10.12.2026 e in posizione regolare ai fini fiscali giusta certificazione dell’Agenzia	
	delle Entrate;	
	3	

	- a carico del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, Responsabile	
	Tecnico e del Preposto alla Gestione Tecnica della società MOLFETTA	
	MULTISERVIZI S.R.L. risulta nulla al casellario giudiziale e non risultano carichi	
	pendenti;	
	- ai sensi dell'art. 87 del D.L.gs. n. 159/2011 è stata richiesta dal Comune di Molfetta	
	la comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data	
	11.08.2026 prot.n.0107129, riferite ai soggetti previsti dall'art. 85 del D.L.gs. n.	
	159/2011 della Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L..	
	Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.	
	ART. 1 – PREMESSE	
	Le parti dichiarano di conoscere e confermare le premesse narrative quale parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto.	
	ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il Comune di Molfetta affida alla Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.,	
	come sopra costituita, che accetta, in concessione con affidamento diretto in house il	
	servizio relativo alla gestione del “Parcheggio Garibaldi”, con sosta subordinata al	
	pagamento di una somma da riscuotere attraverso il sistema di controllo della durata.	
	La zona interessata dalla presente convenzione è composta dall'area esterna al	
	Seminario Diocesano, con accesso da Piazza Garibaldi.	
	Tale zona è munita di un impianto automatico con sbarre di accesso e cassa	
	automatica, abilitata a ricevere pagamenti in contante, carte bancarie e mezzi di	
	pagamento telematici.	
	Nell'area in questione non è prevista la custodia degli autoveicoli e/o del loro	
	contenuto. Pertanto, la società è esonerata dalla responsabilità di eventuali furti o	
	danni arrecati alle autovetture o a terzi, anche se provocati dalle stesse.	
	4	

	Nella zona sopra individuata, si applicheranno le tariffe orarie previste dal punto 4	
	del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Lo svolgimento del succitato servizio dovrà avvenire sotto la scrupolosa osservanza	
	di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto che la Società MOLFETTA	
	MULTISERVIZI S.R.L. dichiara di conoscere ed accettare.	
	Si applicano i punti n.1, 3, 4, 5, 6 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).	
	ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO	
	La durata del presente contratto è stabilita dal 01.12.2025 al 31.12.2028.	
	Si applica il punto n. 2 del C.S.A.	
	ART. 4 – CORRISPETTIVO	
	Il valore complessivo del contratto è pari ad euro 128.023,33	
	(centoventottomilaventitre/33) IVA esclusa su base annua per il periodo dal	
	01.01.2026 al 31.12.2028 ed euro 10.668,57 (diecimilaseicentosessantotto/57) IVA	
	esclusa per il periodo dal 01.12.2025 al 31.12.2025;	
	Pertanto il corrispettivo totale del contratto è pari ad euro 394.738,60	
	(trecentonovantaquattromilasettecentotrentotto/60), oltre IVA come per legge.	
	Si applica il punto n. 13 del C.S.A.	
	ART. 5 – FUNZIONALITA' ED EVENTUALE ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	
	I dipendenti della Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. hanno la funzione	
	di accertare che la sosta all'interno del "Parcheggio Garibaldi" avvenga secondo le	
	indicazioni e le modalità previste dal Regolamento approvato con Delibera di Giunta	
	Comunale n. 224 del 05.11.2019.	
	Si applica il punto n. 7 del C.S.A.	
	ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO	

Per l'espletamento del servizio la Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L., utilizzerà il personale già dipendente, assunto con il "CCNL relativo alle imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi".

La Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. è, inoltre, tenuta ad osservare le disposizioni legislative e i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, il trattamento previdenziale ed assicurativo degli addetti, con conseguenti oneri a proprio totale carico. In particolare il corrispettivo da versare a ciascun dipendente deve essere quello previsto dal vigente CCNLL di categoria. Inoltre per lo stesso personale devono essere versati i contributi, come per legge, l'accantonamento al TFR, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. La Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. è, inoltre, tenuta ad osservare le disposizioni legislative ai sensi del D. Lgs 81/2008.

La concessionaria impiegherà la propria organizzazione indispensabile alla buona esecuzione del servizio e fornirà un servizio Help Desk attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

La stessa, inoltre, individuerà un Direttore Tecnico, con il compito di assicurare, organizzare e coordinare il regolare svolgimento del servizio.

Il personale addetto al controllo e al servizio Help Desk durante lo svolgimento del servizio dovrà tenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla società e dall'Amministrazione Comunale.

Si applica il punto n. 8 del C.S.A.

ART. 7 – LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER L'AMMODERNAMENTO DEL PARCHEGGIO "GARIBALDI"

La Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L., secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. gen. 1793 del 30.12.2025 e dalla successiva

- aggiornamento firmware di cassa automatica;

- assistenza tecnica da remoto.

Si applica il punto n. 10 del C.S.A.

ART. 9 – GESTIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE DEL PARCHEGGIO

L'attività di gestione ordinaria e straordinaria del "Parcaggio Garibaldi", compresa la manutenzione ordinaria, la sostituzione del materiale di consumo ed il pronto intervento, sarà svolta dalla Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L., direttamente o tramite ditte esterne specializzate.

Le attività di manutenzione programmata comprendono:

- controllo settimanale del corretto funzionamento dell'impianto;

- verifica mensile delle condizioni generali dell'impianto;

- pulizia interna ed esterna;

- verifica dei materiali di consumo.

Si applica il punto n. 11 del C.S.A.

ART. 10 – RACCOLTA INCASSI DELL'IMPIANTO DI AUTOMAZIONE

La raccolta degli incassi avverrà a cura della Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L., direttamente o tramite istituti di vigilanza scelti secondo le modalità di legge.

Gli incassi saranno versati su apposito conto corrente dedicato.

Si applica il punto n. 12 del C.S.A.

ART. 11 – PENALITA'

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali da parte della Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L., la suddetta società concessionaria dovrà fornire cause giustificative entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'addebito riscontrato dai competenti uffici comunali. Qualora le

giustificazioni non siano fornite ovvero non siano ritenute congrue, potrà essere applicata alla Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. una penale sino ad un massimo dell'1 (uno) % del canone mensile per ogni giorno di ritardo nel ripristino del servizio, con decorrenza dalla data di contestazione fino al regolare ripristino del servizio. Tale somma dovrà essere corrisposta all'Amministrazione comunale entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della contestazione.

Si applica il punto n. 17 del C.S.A.

ART.12 – PAGAMENTI

I pagamenti dei corrispettivi di cui al presente contratto saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza mensile anticipata per un importo pari ad euro 10.668,61 (diecimilaseicentosessantotto/61).

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. la Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. contraente comunica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari che saranno utilizzati per la riscossione dei corrispettivi di cui al presente contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed assume formale impegno a comunicare ogni modifica relativa ai seguenti dati:

- Codice IBAN: IT48A010054156000000000204 – Bnl Gruppo BNP Paribas, filiale di Molfetta.

Soggetto delegato ad operare: Avv. Brigida Mulinelli nata a Bari il 30.08.1971, Codice Fiscale: MLNBGD71M70A662I.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati destinati a registrare tutti i movimenti finanziari,

in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione da parte della Società contraente del conto corrente dedicato e sue eventuali variazioni, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente detta Società ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere pagamento di interessi e accessori.

Il Comune non assume, altresì, alcuna responsabilità per ritardi nei pagamenti derivanti da inesattezze o ritardi o inerzia della Società contraente nel fornire i dati di cui al presente articolo.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Non è previsto subappalto.

ART. 15 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

La Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. è tenuta al rispetto della normativa della sicurezza (D.Lgs.n. 81/2008 e ss.mm.ii) ed a tutti i suoi adempimenti.

Oltre al documento di valutazione del rischio (D.V.R.) la Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L., qualora si prevedano altri soggetti, oltre i propri dipendenti, presso le strutture è tenuta ad elaborare il D.U.V.R.I. Lo stesso dovrà contenere l'individuazione, l'analisi, e la valutazione dei rischi da interferenza correlati alle procedure esecutive del servizio oggetto del presente contratto, gli adempimenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ai sensi della legislazione vigente in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori.

ART. 16 - RESPONSABILITA'

La Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. assume ogni responsabilità civile e

penale per danni alle persone o alle cose che potessero derivare a causa dei dipendenti durante l'espletamento del servizio.

La società contraente ha prodotto la polizza assicurativa Responsabilità Civile.

Si applica il punto n. 20 del C.S.A.

ART.17 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L., in quanto società *in house* del Comune di Molfetta, è esonerata dalla costituzione della cauzione definitiva.

Si applica il punto n. 22 del C.S.A.

ART.18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA CONTRAENTE

La società contraente ha prodotto la polizza assicurativa Responsabilità Civile.

Sono a carico del Concessionario:

a) L'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sul Concessionario, restandone del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale;

b) Il risarcimento degli eventuali danni arrecati nel corso del servizio a persone e cose.

Inoltre, il Concessionario non risponderà di eventuali danni provocati alla vettura durante la sosta o la movimentazione della stessa effettuata dall'utente.

Si applica il punto n. 20 del C.S.A.

ART.19 - RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva espressa dello stesso, in assenza della comunicazione antimafia della Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.

	Qualora a carico della Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. e dei relativi	
	soggetti di cui all'art.85 del D.lgs n.159/2011 vengano accertate a carico dei soggetti	
	cause interdittive di cui all'art.67 del D.lgs n.159/2011 il Comune recederà di diritto	
	dal contratto.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto non espressamente previsto si fa	
	referimento alle disposizioni di cui agli artt.122 e 123 del D.Lgs. n.36/2023 e il punto	
	n. 18 del C.S.A.	
	ART.20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	
	Fatti salvi i casi di risoluzione di diritto di cui al precedente art.19, negli altri casi di	
	risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a colpa della società	
	contraente si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e 1454 del Codice	
	Civile, salvo quanto disposto dall'art.1455 dello stesso Codice.	
	ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY	
	Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del regolamento (UE) n.	
	2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dal contraente, dei suoi rappresentanti e del	
	suo personale, sono dal Comune di Molfetta trattati esclusivamente per le finalità	
	connesse alla procedura di gara, alla esecuzione del presente contratto e dei servizi	
	affidati.	
	Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Molfetta.	
	Il responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Ernesto Barbone della	
	Società ERNEST & PARTNERS S.R.L..	
	I luoghi dove sono detenuti i dati sono il Settore Territorio-Ambiente, Via Martiri di	
	Via Fani, 2/b, Molfetta e l'Ufficio Contratti, Via Martiri di Via Fani, 2/b, Molfetta.	
	La Società contraente dovrà trattare i dati personali di cui verrà in possesso nel pieno	
	rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR)	
	12	

ed esclusivamente per le finalità connesse alla esecuzione del presente contratto e del servizio affidato.

ART. 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (R.U.P.)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.15 del D.Lgs. 36/2023 le parti prendono atto e conoscenza che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è l’Ing. Domenico Satalino Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta sede di Via Martiri di Via Fani, 2/b.

ART. 23 – DEFINIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie e contestazioni tra il Comune di Molfetta e la Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. è obbligatorio esperire un tentativo in via bonaria ed amichevole. Successivamente con ricorso al Sindaco, che procederà in via amministrativa.

ART. 24 - FORO GIUDIZIARIO

Per la definizione in sede giudiziaria di ogni controversia derivante dalla esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano la competenza del Foro del Tribunale di Trani.

ART. 25 - CLAUSOLE APPROVATE SPECIFICATAMENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, sono specificatamente approvate le clausole contenute nei seguenti precedenti articoli:

art.11: Penalità

art. 19: Risoluzione e recesso

art. 20: Risoluzione per inadempimento

art. 24: Foro giudiziario.

ART. 26 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non disposto dal presente contratto si fa rinvio alle seguenti fonti

	normative:	
	- il Capitolato Speciale d'Appalto;	
	- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii.;	
	- Linee Guida dell'ANAC di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;	
	- il libro IV, titolo I "Delle Obbligazioni in generale" del Codice Civile;	
	- il libro IV, titolo II "Dei Contratti in generale" del Codice Civile;	
	- il libro IV, titolo III, Capo VIII, articoli dal 1655 al 1677 "Dell'Appalto" del Codice Civile;	
	- le leggi specifiche in materia, anche comunitarie.	
	ART. 27 – DOCUMENTI ALLEGATI	
	Si intendono allegati al presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:	
	- Determinazione Dirigenziale n. gen.1793 - n.sett.70 del 30.12.2025 del Settore Territorio - Ambiente;	
	- Capitolato Speciale d'Appalto;	
	- la polizza assicurativa di cui al precedente art.16.	
	Le parti danno atto di essere a conoscenza dei documenti di cui sopra.	
	ART. 28 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE	
	Fatta salva la normativa Nazionale Anticorruzione (ANAC), come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Molfetta, la Società contraente è obbligata, pena la risoluzione del contratto, al rispetto incondizionato ed assoluto del suddetto Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Molfetta.	
	E' fatto divieto all'appaltatore, durante l'esecuzione del contratto e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionale in genere	
	14	

	con gli Amministratori ed i Dirigenti del Comune e loro familiari stretti (congiunti e	
	conviventi).	
	L'appaltatore dichiara di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16	
	ter, del D.Lgs. nr. 165/2001.	
	L'appaltatore assume l'obbligo di segnalare quanto necessario ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 16 (conflitto di interesse) del D.Lgs. nr. 36/2023 e ss.mm.ii.	
	Ai Responsabili del Comune di Molfetta si applica il divieto di cui all'art. 53, comma	
	16 ter, del D.lgs. nr. 165/2001.	
	ART. 29 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	
	L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle	
	finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato e	
	comunque sempre secondo buona fede.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile.	
	ART. 30 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE	
	Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale.	
	Sarà soggetto a registrazione in misura fissa essendo il corrispettivo d'appalto	
	soggetto ad IVA.	
	Alla registrazione provvederanno gli uffici comunali e le relative spese sono	
	accollate per l'intero alla Società contraente insieme a qualsivoglia altra spesa	
	connessa o derivante dal presente contratto.	
	ART. 31 - EFFICACIA DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto ha forza di legge fra le parti.	
	La sottoscrizione del contratto da parte della società contraente equivale a	
	dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme	
	che regolano il presente contratto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta	
	15	

esecuzione.

Io Dott. Salvatore Maurizio MOSCARA, Segretario Generale del Comune di Molfetta, ho ricevuto il presente atto, scritto su n. 16 (sedici) pagine e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, assunto in formato elettronico e con rinvio alle norme del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82/2005.

Esso è stato composto, archiviato e memorizzato su apposito supporto elettronico nonché in modalità cartacea del quale ho dato lettura alle parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e che unitamente a me Segretario rogante lo sottoscrivono con firma digitale.

Il Dirigente del Settore Territorio-Ambiente: Ing. Domenico Satalino

Il Legale Rappresentante della Società MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.: Avv. Brigida Mulinelli

Dott. Salvatore Maurizio MOSCARA, Segretario Generale, con firma digitale rilasciata da Aruba avente piena validità ed efficacia, con apposita marcatura temporale.